

# REGOLAMENTO TECNICO/OPERATIVO PER IL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO PER APPARECCHI PRIVI DI MOTORE (VDS / VL)

Il VDS è disciplinato dalla seguente normativa:

- Legge 106 del 25 marzo 1985
- Decreto Presidente della Repubblica del 9 Luglio 2010 n°133;
- e dal presente Regolamento emanato dall'Ae.C.I. ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. del 15.4.2011.

# INDICE

PUNTO	Pag
CAPITOLO "A"	
1 ATTESTATO DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO	4
2 ISTITUZIONE DEI CORSI PER RILASCIO ATTESTATI	4
3 REVOCA DEI CORSI	5
4 ATTIVITA' DA SOLISTA	5
5 CLASSI ED ABILITAZIONI	5
6 ABILITAZIONE AL VOLO CON PASSEGGERO	6
7 RILASCIO ATTESTATO AI PILOTI IN POSSESSO DI LICENZA DI VOLO	7
8 SVOLGIMENTO CORSI PER PILOTI DISABILI	7
9 ATTIVITA' ADDESTRATIVE VARIE	7
10 PROVE D'ESAME	8
11 CONVALIDA DELL'ATTESTATO	10
12 QUALIFICA D'ISTRUTTORE	10
13 COMMISSIONI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA D'ISTRUTTORE	10
14 NOMINA AD ISTRUTTORE ESAMINATORE	11
15 ALBO ISTRUTTORI	12
CAPITOLO "B"	
1 REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE	13
2 REGOLAMENTO SCUOLA	15
3 RILASCIO CERTIFICAZIONE SCUOLA	15
4 AUTORIZZAZIONE AD OPERARE	15
5 DURATA DELLA CERTIFICAZIONE	16
6 ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	16
7 SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	16
8 COMUNICAZIONE INCONVENIENTI	16

CAPITOLO "C"	
1 RILASCIO ATTESTATO DI DELTAPLANO E PARAPENDIO	17
2 CORSI DI PERFEZIONAMENTO	20
3 RILASCIO ABILITAZIONE AL TRASPORTO DEL PASSEGGERO	21
4 APPARECCHI E MATERIALI	22
CAPITOLO "D"	
1 ORGANI PREPOSTI ALLA VERIFICA DELLA ' IDONEITA PSICOFISICA E TEORICO PRATICA	23
2 ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA' PSICO FISICA DEL PILOTA	23
3 ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA' TEORICO PRATICA DEL PILOTA	24
4 SOSPENSIONE DELL'ABILITAZIONE D'ISTRUTTORE	25

## **CAPITOLO "A"**

### **"Rilascio dell'attestato d'idoneità al volo, delle abilitazioni e della qualifica d'istruttore e istruttore/esaminatore su apparecchi V.D.S. privi di motore "**

#### **1. ATTESTATO DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO**

L'attestato per svolgere attività di Volo da Diporto o Sportivo con apparecchi privi di motore (Volo Libero; VDS/VL) è rilasciato dall'Aero Club d'Italia, secondo le norme fissate dal presente Regolamento.

L'attestato è accompagnato dal libretto dei voli, in cui possono essere registrate le ore di volo effettuate, l'esito delle visite mediche e la formazione svolta dal pilota, successiva al conseguimento dell'attestato.

#### **2. ISTITUZIONE DEI CORSI PER IL RILASCIO ATTESTATO**

Sulla base delle richieste delle scuole certificate dall'Ae.C.I., presso gli Aero Club federati o presso gli Enti aggregati, sono istituiti i corsi di preparazione allo svolgimento dell'attività, finalizzati al conseguimento dell'attestato.

A tale scopo, le scuole devono inviare all'Ae.C.I. la richiesta d'apertura corso, compilando il modulo predisposto dal suddetto Ente, nel quale deve essere riportato l'elenco dei partecipanti, unitamente alla dichiarazione di aver stipulato la polizza per le coperture assicurative previste dalle norme vigenti.

Gli allievi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore.

La richiesta deve pervenire all'Ae.C.I. almeno quindici giorni prima della prevedibile data d'inizio corso.

Il corso potrà avere inizio qualora l'Ae.C.I., nei 15 giorni successivi alla ricezione, non abbia espresso parere contrario.

I corsi s'intendono conclusi alla fine dell'anno solare d'apertura; gli allievi che non hanno superato l'esame o che non hanno concluso il percorso formativo possono essere reinseriti nel corso successivo, in caso contrario si considerano rinunciatari al conseguimento dell'attestato.

L'elenco dei frequentatori del corso potrà essere aggiornato con l'inserimento di nuovi allievi e la cancellazione di allievi rinunciatari anche successivamente all'inizio del corso, dandone tempestiva comunicazione all'Ae.C.I..

Qualora entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione l'Ae.C.I. non abbia espresso parere contrario, l'aggiornamento si considera accettato.

### **3. REVOCA DEI CORSI**

L'Aero Club d'Italia ha facoltà di revocare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione allo svolgimento di un corso:

- per sopravvenuta inidoneità della scuola;
- per l'irregolare funzionamento dei corsi;
- per dichiarazioni mendaci sulle coperture assicurative;
- per ogni motivo che possa in ogni modo compromettere la sicurezza degli allievi.

### **4. ATTIVITA' DI VOLO**

L'attività didattica viene sospesa in presenza di:

- temporali,
- fulmini,
- vento con raffiche superiori ai 25 KTS,
- mancanza di visibilità sull'intera zona dal decollo all'atterraggio.

L'attività da solista dell'allievo potrà essere svolta solo alla presenza dell'istruttore .

### **5. CLASSI ED ABILITAZIONI**

Per tenere conto delle diverse tipologie degli apparecchi esistenti, le cui caratteristiche di volo si differenziano sensibilmente in funzione dell'architettura e dei sistemi di pilotaggio, sono istituite le seguenti classi d'apparecchi:

- DELTAPLANO
- PARAPENDIO
- ALIANTE ULTRALEGGERO.

Allorché l'aliante ultraleggero diverrà una realtà come apparecchio VDS/VL, sarà redatto uno specifico regolamento tecnico operativo, adeguato alle caratteristiche della nuova macchina.

Presso le scuole di volo dovrà essere tenuto l'elenco dei piloti che, già in possesso d'attestato, partecipano ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione a:

- apparecchi d'altra classe;
- abilitazione al trasporto del passeggero

L'inizio dell'attività di formazione dovrà essere comunicato all'Ae.C.I. compilando il modulo predisposto dal suddetto Ente.

Qualora, entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione l'Ae.C.I. non abbia espresso parere contrario, l'aggiornamento si intende accettato.

Il predetto elenco, comprensivo d'inserimenti e cancellazioni, dovrà essere custodito e aggiornato dalle scuole di volo, che dovranno comunicare ogni variazione all'Ae.C.I., secondo le suddette norme.

Un'abilitazione al pilotaggio di apparecchi di classe diversa da quella ottenuta con l'esame di rilascio attestato, si consegue a seguito del superamento di una prova con un apparecchio della classe richiesta, durante una sessione di esame, previa preparazione del candidato da parte di una scuola.

L'allievo potrà essere esentato da quelle parti del programma didattico che, a giudizio dell'istruttore che svolge il corso, ha già acquisito e tuttora mantiene, per il conseguimento dell'abilitazione posseduta.

Alla sessione d'esame il candidato dovrà essere sottoposto, da parte della Commissione Esaminatrice ad una verifica, oltre che pratica, anche orale, pertinente alle caratteristiche ed alle tecniche di pilotaggio del mezzo per il quale è richiesta l'abilitazione.

L'abilitazione conseguita sarà registrata e firmata, dagli istruttori esaminatori che hanno svolto l'esame, negli appositi spazi dell'attestato di volo del pilota.

La scuola dovrà quindi inviare comunicazione dell'avvenuto conseguimento dell'abilitazione entro 15 giorni dalla data d'esame all'Ae.C.I. che provvederà a registrarla nei suoi archivi.

Per i piloti che hanno conseguito l'attestato prima del 30.6.1997, data d'istituzione delle abilitazioni, e che tuttora ne siano privi, allo scopo di salvaguardare il diritto acquisito in sede d'esame, la registrazione della stessa potrà avvenire presentando apposita domanda secondo il modello predisposto dall'Ae.C.I., attestante l'esperienza conseguita sulle varie classi di apparecchi privi di motore.

## **6. ABILITAZIONE AL VOLO CON PASSEGGERO**

Il rilascio dell'abilitazione al volo con passeggero avviene a seguito della frequentazione, da parte del candidato, di un apposito corso effettuato presso una scuola, secondo il programma didattico descritto appresso nel presente regolamento, e con il superamento di una prova in volo effettuata nel corso di una sessione d'esame ed alla presenza di specifica commissione formata da due istruttori esaminatori e il superamento di una prova teorica.

La prova teorica è svolta mediante quiz a risposta multipla ed un colloquio orale. A bordo del mezzo, in qualità di passeggero nella prova d'esame, volerà l'istruttore della scuola che presenta il candidato.

L'inserimento nel corso sarà effettuato con le medesime procedure previste per il rilascio delle abilitazioni di cui all'art. 5.

L'abilitazione al volo con passeggero è necessaria per ogni classe di

apparecchio.

Per i piloti già in possesso di abilitazione al biposto rilasciata prima dell'entrata in vigore del regolamento approvato in data 6.7.2006, poiché tale aspetto non era disciplinato, qualora la trascrizione non riporti la classe del mezzo sul quale si era svolto l'esame, l'abilitazione s'intende valida per quelle classi di apparecchio di cui il pilota era titolare al momento dell'esame.

Periodicamente, od ogni qualvolta le caratteristiche tecniche degli apparecchi e le loro modalità di impiego lo richiederanno, l'Ae.C.I. organizzerà degli stage per aggiornare i piloti di biposto.

Gli stage saranno gestiti da istruttori/esaminatori appositamente incaricati dall'Ae.C.I..

La partecipazione allo stage sarà registrata sull'attestato di volo dei piloti a cura degli esaminatori incaricati, e comunicata all'Ae.C.I.

## **7. RILASCIO ATTESTATO AI PILOTI IN POSSESSO DI LICENZA DI VOLO**

I piloti in possesso di titoli di volo di aviazione generale, per motivi di sicurezza del volo, legati alle diverse tecniche di pilotaggio degli aeromobili rispetto agli apparecchi di volo libero, non possono ottenere d'ufficio l'attestato, sia per pilota che per istruttore, con apparecchi privi di motore.

Fanno eccezione i possessori della licenza di pilota di aliante, che potranno chiedere la conversione d'ufficio del titolo di volo in attestato per il volo con apparecchi privi di motore con abilitazione al solo aliante V.D.S., presentato la domanda corredata dai documenti previsti dall'Ae.C.I.

## **8. SVOLGIMENTO CORSI PER PILOTI DISABILI**

I corsi per piloti disabili potranno essere effettuati presso le scuole opportunamente attrezzate, in relazione al tipo di handicap posseduto dall'allievo e dietro presentazione all'Ae.C.I. della dichiarazione del Direttore della Scuola attestante l'avvenuto adattamento del mezzo e delle strutture della scuola alle necessità di condotta del pilota disabile.

## **9. ATTIVITA' ADDESTRATIVE VARIE**

Sono da considerarsi a tutti gli effetti, anche ai fini assicurativi, attività addestrative tutte le attività effettuate con i mezzi e gli istruttori della scuola con finalità promozionali e istruzionali, anche se svolte successivamente al conseguimento dell'attestato, quali:

- voli biposto di familiarizzazione propedeutici all'inizio della attività addestrativa.
- riprese voli;
- addestramenti e corsi per il perfezionamento della condotta dei mezzi;

Per essere ammessi alle attività addestrative di cui sopra, i piloti dovranno essere in possesso di attestato con abilitazione alla classe oggetto

del corso, in corso di validità, e con copertura assicurativa a norma di Legge.

La scuola organizzatrice è responsabile delle verifiche circa il possesso dei requisiti da parte dell'allievo, così come dello svolgimento del corso.

Il programma didattico dell'attività da svolgere sarà stabilito dalla scuola in funzione delle diverse tipologie di addestramento richieste.

Prima dell'inizio dell'attività addestrativa, la scuola dovrà comunicare all'AeCI l'elenco dei partecipanti ai corsi di perfezionamento, ai soli fini conoscitivi e per eventuali riscontri richiesti dalle compagnie assicuratrici.

Trattandosi di attività svolta da piloti già in possesso dell'attestato di volo, non sarà necessaria nessuna apertura corso, e nessun controllo al riguardo sarà svolto dall'Ae.C.I..

Per lo stesso motivo, potranno essere utilizzati mezzi ed attrezzature di proprietà dell'allievo, in considerazione della maggiore conoscenza delle caratteristiche di volo dello stesso da parte del pilota, purché ritenuti idonei da parte dell'istruttore che svolge il corso.

La tipologia, le ore di volo e le caratteristiche sintetiche del corso di formazione, saranno registrate sull'attestato di volo del pilota a cura del Direttore della Scuola e comunicate all'Ae.C.I..

## **10. PROVE D'ESAME**

L'Ae.C.I. indirà le sessioni d'esame organizzando un calendario per lo svolgimento delle stesse e nominando le relative Commissioni esaminatrici, composte di almeno 2 esaminatori per ciascuna sessione e dall'istruttore della scuola che presenta i candidati.

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire all'Ae.C.I. almeno 15 giorni prima della data prevista per l'esame. Contestualmente alla richiesta d'esame la scuola invia all'AeCI i documenti dei candidati previsti per il rilascio dell'attestato di pilota VDS/VL ( autorizzazione al trattamento dati personali, certificato medico, nulla osta della Questura). L'AeCI sarà dunque pronto ad emettere i relativi attestati nel momento stesso in cui riceverà il verbale dell'avvenuta sessione d'esame attestante il superamento delle prove teorico pratiche da parte dei candidati.

Nel corso delle sessioni d'esame saranno sottoposti a verifica i candidati per il conseguimento dell'attestato V.D.S., dell'abilitazione al trasporto del passeggero ed al conseguimento dell'abilitazione al pilotaggio di apparecchio di classe diversa da quella posseduta, con le regole previste dal presente regolamento.

La sessione d'esame non può eccedere il periodo temporale di sette giorni. Nel corso della sessione d'esame le prove pratiche di volo dovranno essere svolte in modo che gli esaminatori siano in grado di valutare l'attività di volo per un tempo minimo per ciascun candidato. Il numero dei candidati

che potranno essere valutati nelle prove pratiche dovrà necessariamente tener conto di tale criterio e, a giudizio della Commissione, delle condizioni meteo e delle effemeridi.

L'Ae.C.I. individua all'interno della Commissione Esaminatrice l'Esaminatore referente, al quale, in concerto con gli altri componenti, è delegato il compito di coordinare l'esame, compresa l'eventuale variazione della sede, qualora sopraggiungano motivate esigenze.

Al medesimo faranno pertanto riferimento le scuole che richiedono la partecipazione alla sessione d'esame per tutti gli aspetti inerenti la pianificazione.

Alla sessione d'esame i candidati dovranno essere accompagnati dall'istruttore che ha tenuto il corso.

Le prove d'esame, che prevedono una prova di conoscenza dei principi e delle regole del settore, ed una, o due prove di volo, comprendente il decollo, l'esecuzione di manovre basiche e l'atterraggio, verificano l'idoneità del candidato a svolgere in sicurezza, senza il diretto supporto dell'istruttore, l'attività di volo libero sulla tipologia di apparecchio usato. Tali prove sono considerate superate solo con il positivo parere unanime dei membri della Commissione Esaminatrice.

Le prove di volo d'esame si svolgono con voli "alti" ossia in presenza di un dislivello tra la quota di decollo e quella di atterraggio superiore ai 400 mt., ovvero, in presenza di dislivelli inferiori, la prova è ripetuta una volta, per il raggiungimento di complessivi 10 minuti effettivi di volo.

La prova di esame della teoria del volo libero, prevede la risposta ad un questionario di almeno 30 domande, in un tempo non superiore ai 45', sulle materie previste dalle norme, con modalità di superamento indicate dal programma d'esame predisposto dall'Aero Club d'Italia.

Agli esami saranno ammessi solo i candidati in possesso della completa documentazione richiesta, con particolare riguardo al Nulla Osta della Questura.

La dichiarazione d'idoneità sarà rilasciata dalla Commissione Esaminatrice che, al termine della prova, compilerà e sottoscriverà il verbale da consegnare alle scuole, che lo inoltreranno entro 15 giorni all'Aero Club d'Italia, unitamente ai certificati d'idoneità psicofisica, al Nulla Osta ed all'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Le eventuali correzioni sul verbale dovranno riportare la firma di convalida degli esaminatori incaricati.

L'Ae.C.I. rilascerà quindi, inviandoli alla scuola, l'attestato ed il libretto di volo con la registrazione dell'abilitazione relativa al mezzo utilizzato nell'esame.

Gli istruttori esaminatori non possono presentare propri allievi durante

la sessione d'esame in cui sono componenti della commissione esaminatrice.

### **11. CONVALIDA DELL'ATTESTATO**

L'attestato sarà convalidato dall'Aero Club d'Italia dietro presentazione di un nuovo certificato d'idoneità psicofisica, rilasciato da uno dei soggetti previsti dalle norme in vigore, e di una dichiarazione del pilota che attesti il regolare svolgimento, nel periodo trascorso, dell'attività di volo.

Il pilota con l'abilitazione all'utilizzo di apparecchi biposto con passeggero a bordo, dovrà specificare nella dichiarazione il regolare svolgimento, nel periodo trascorso, dell'attività di volo biposto.

Qualora la convalida sia richiesta dopo oltre un anno dalla scadenza, dovrà essere prodotta una dichiarazione rilasciata da una scuola attestante la ripresa dell'attività di volo in monoposto ed eventualmente, se posseduta la qualifica, biposto.

In assenza della dichiarazione del pilota e/o della scuola, la domanda sarà considerata sospesa sino al completamento della documentazione, e ne verrà data comunicazione all'interessato da parte dell'Ae.C.I..

Non si potrà procedere al rinnovo dell'attestato in caso di mancanza della trascrizione delle abilitazioni.

### **12. QUALIFICA D'ISTRUTTORE**

L'Aero Club d'Italia, sulla base delle richieste e delle esigenze rappresentate dagli Aero Club federati o dalle Associazioni aggregate, istituisce, presso le scuole certificate, corsi per istruttori secondo le norme previste dall'art.18 del D.P.R 133 e dal Regolamento Didattico.

I piloti già istruttori per una classe di apparecchi possono accedere alle prove d'esame finali per classi diverse, purché in possesso dei requisiti previsti riferiti alla classe per la quale si richiede l'abilitazione all'istruzione.

La qualifica d'istruttore non ha scadenza temporale, ma l'idoneità ad esercitare le funzioni relative alla qualifica è soggetta alle disposizioni del Regolamento Didattico che prevede la partecipazione obbligatoria agli stage d'aggiornamento almeno ogni cinque anni

L'Aero Club d'Italia organizza specifici corsi per abilitare gli istruttori ad utilizzare ausili didattici quali i sistemi di traino.

L'Aero Club d'Italia organizza specifici corsi per abilitare gli istruttori all'insegnamento degli assetti inusuali col parapendio.

### **13. COMMISSIONI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE**

Per assicurare l'omogeneità di preparazione e l'idoneità dei candidati partecipanti, i corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di istruttore sono costituiti da tre fasi distinte:

1. preselezione;
2. formazione;
3. esame finale.

L'Aero Club d'Italia nomina allo scopo una Commissione, formata da un Presidente ed almeno tre istruttori esaminatori che abbiano maturato un'esperienza nel ruolo di esaminatore, partecipando ad almeno 4 sessioni di esame per conseguimento dell'attestato di pilota.

Nella fase di formazione tale Commissione potrà essere affiancata da tecnici esperti nelle discipline previste dal programma didattico.

E' dichiarato ammesso al corso di formazione il candidato che ha superato positivamente, sia le prove teoriche sia quelle pratiche, di selezione. E' dichiarato promosso il candidato che ha superato positivamente tutte le prove d'esame.

Il verbale d'esame, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, deve essere trasmesso all'Aero Club d'Italia a cura del Presidente della Commissione.

#### **14. NOMINA AD ISTRUTTORE-ESAMINATORE**

La nomina ad istruttore-esaminatore è rilasciata dall'Ae.CI, e soggetta agli stage di aggiornamento e corsi di formazione da effettuarsi sul territorio nazionale.

I requisiti dell'istruttore esaminatore, oltre alla validità dell'attestato di istruttore, devono soddisfare le condizioni che seguono:

- avere svolto attività didattica continuata negli ultimi quattro anni, in qualità di istruttore, testimoniata mediante l'inserimento nel mod. ST (Scheda Tecnica);
- essere impiegati operativamente presso una scuola di volo, testimoniato mediante l'inserimento nel mod. ST;
- nel caso di prima nomina: aver partecipato con l'incarico di "Esaminatore in formazione" ad almeno 4 sessioni d'esame per conseguimento dell'attestato di pilota;
- nel caso dell'Esaminatore in formazione, la partecipazione alle sessioni d'esame dovrà essere preventivamente comunicata all'AeCI.

I costi di viaggio e soggiorno saranno a carico del richiedente che potrà avere esclusivamente ruoli di osservatore ma non parteciperà attivamente alla valutazione dei candidati.

L'aggiornamento degli istruttori-esaminatori avviene periodicamente con appositi seminari a cura dell'Ae.C.I.

Le qualifiche d'istruttore e d'istruttore esaminatore non hanno scadenza, purché il titolare di tali qualifiche sia in possesso di attestato in corso di validità e svolga le attività previste dal presente regolamento per il

mantenimento della qualifica.

La qualifica d'istruttore-esaminatore consente di svolgere le seguenti funzioni, riferite alla classe d'apparecchio individuata:

- commissario d'esame nelle sessioni per il conseguimento dell'attestato d'idoneità a svolgere attività di volo da diporto o sportivo e per il conseguimento delle abilitazioni;
- Presidente o commissario d'esame nelle sessioni per il conseguimento della qualifica d'istruttore di volo da diporto o sportivo e per il conseguimento delle relative abilitazioni.
- relatore-commissario nei corsi di formazione ed aggiornamento istruttori ed istruttori-esaminatori.

## **15 - ALBO ISTRUTTORI**

- L'Aero Club d'Italia istituisce e aggiorna periodicamente l'albo degli istruttori abilitati a tenere i corsi di cui agli Artt. 15 e 17 DPR 9/7/2010 n° 133 indicando per ciascuno le rispettive qualifiche.
- L'Albo è pubblicato sul sito internet dell'AeCI

## **CAPITOLO "B"**

### **Regolamento per la certificazione delle scuole che svolgono attività di Volo da Diporto o Sportivo con apparecchi privi di motore**

#### **1. REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE**

Per ottenere la necessaria certificazione, le aspiranti scuole di volo dovranno soddisfare i requisiti previsti nel Regolamento Tecnico Operativo della Scuola Volo da diporto o sportivo con apparecchi privi di motore (regolamento tipo) autorizzato da Aero Club d'Italia.

In particolare devono soddisfare i requisiti di seguito indicati:

- Aree di volo adibite all'attività dei voli alti con idonee zone predisposte per decolli ed atterraggi
- campo scuola con idonee caratteristiche didattiche e di sicurezza. Il campo scuola per soddisfare le esigenze didattiche iniziali, deve presentare un dislivello tale da consentire l'apprendimento delle tecniche di gonfiaggio del parapendio, il controllo, il distacco, l'involo ed atterraggio;
- Disponibilità di infrastrutture per svolgimento delle lezioni teoriche e di un ricovero per i materiali di volo;
- Disponibilità di apparecchi e di complete ed idonee attrezzature di volo riferite alla classe di apparecchi utilizzati.
- ausili didattici facoltativi:
  - a) i simulatori di volo;
  - b) il verricello ed altri sistemi ritenuti idonei dall'Ae.C.I.;
  - c) il traino con apparecchi V.D.S. di specifici deltaplani biposto attrezzati per decollo ed atterraggio su ruote. Il sistema del traino con apparecchi potrà essere utilizzato quale attività addestrativa di volo con mezzi monoposto, purché attrezzati per il decollo e l'atterraggio su ruote. Tale attività sarà consentita all'allievo che abbia maturato le necessarie capacità mediante precedenti voli trainati in biposto con l'istruttore.
  - d) Le attività di traino sono svolte in aderenza alle norme sotto indicate.

L'AeCI rilascia agli istruttori aventi attestato in corso di validità la qualifica all'uso dei sistemi di traino, utilizzati durante i corsi per il rilascio dell'attestato di pilota VDS/VL. Le qualifiche per l'uso dei

sistemi di traino, sono di due tipi:

- Istruttore Traino con verricello, rilasciata ad istruttori abilitati all'insegnamento per delta e-o parapendio
- Istruttore Traino con ULM, rilasciata ad istruttori abilitati all'insegnamento col deltaplano.

Le abilitazioni sono conseguite superando i corsi per istruttori che nel loro ambito prevedono lo specifico iter-formativo per le attività di traino.

Il rilascio della abilitazione avviene mediante esame da parte della commissione nominata dall'AeCI.

Le scuole di volo abilitate all'insegnamento del deltaplano mediante ausilio di trainatore ulm, rilasciano la qualifica al traino con ulm mediante specifico corso riservato ai piloti VDS/VL di deltaplano, I piloti VDS/VL per essere ammessi a tali corsi dovranno aver maturato una esperienza di volo consistente in almeno 75 voli da solista e 10 ore di veleggiamento. I piloti di deltaplano che hanno conseguito l'attestato presso una scuola che utilizza per la didattica l'uso del traino con ulm, seguendo uno specifico percorso formativo determinato dalla scuola, ricevono la qualifica per poter essere trainati da ulm.

Nel caso di utilizzo didattico, per il rilascio dell'attestato pilota VDS/VL, di ausili quali simulatori, e verricelli, l'addetto dovrà necessariamente essere un istruttore abilitato alla classe dell'apparecchio utilizzato.

In aggiunta a ciò, gli istruttori che intendono effettuare attività didattica per il rilascio dell'attestato di pilota VDS/VL con sistemi di traino, dovranno essere in possesso della relativa qualifica didattica, rilasciata dall'Ae.C.I. a seguito di appositi corsi.

Tutti gli ausili didattici dovranno essere dichiarati nella scheda ST.

Le scuole autorizzate dall'AeCI per l'utilizzo dei sistemi di traino con verricello, svolgono corsi per istruire e qualificare gli operatori al corretto uso di tali attrezzature.

La scuola deve disporre del seguente organico minimo, le cui mansioni sono stabilite nel sopra citato Regolamento Tecnico Operativo della Scuola Volo da diporto o sportivo con apparecchi privi di motore (regolamento tipo) autorizzato da Aero Club d'Italia; in particolare:

- a. Direttore della scuola, con qualifica di istruttore in corso di validità;
- b. Istruttore, in possesso di qualifica in corso di validità;
- c. Addetto alla sicurezza, in possesso di attestato di pilota vds-vl in corso di validità ;
- d. Aiutante, in possesso di attestato di pilota VDS/VL in corso di validità da almeno tre anni, oppure un secondo istruttore.

La figura dell'aiutante (o del secondo istruttore) è indispensabile insieme a quella dell'istruttore nello svolgimento dell'attività pratica dei voli alti per il rilascio dell'attestato di pilota VDS/VL. Tale necessità deriva dall'esigenza di fornire assistenza agli allievi nelle separate zone di decollo ed atterraggio. Istruttore ed aiutante dunque durante l'esecuzione dei voli alti per il rilascio dell'attestato di pilota VDS/VL operano stabilmente uno nella zona di decollo e l'altro in quella di atterraggio ( o vice-versa).

Qualora una stessa persona, avendone titolo, svolga più di una delle funzioni sopra descritte, l'organico non potrà essere comunque inferiore a 2 unità.

Nella scheda ST dovrà essere inserito il personale in possesso delle abilitazioni necessarie a garantire la didattica per le classi di apparecchi con cui la scuola è autorizzata ad operare.

Inoltre la scuola deve disporre di materiale didattico per lezioni teoriche, quali libri, simulatore, materiale multimediale, ecc.

## **2. REGOLAMENTO SCUOLA**

Ogni scuola si dota di un proprio "Regolamento della scuola", conforme al modello previsto nel Regolamento Tecnico Operativo della Scuola Volo da diporto o sportivo con apparecchi privi di motore (regolamento tipo) autorizzato da Aero Club d'Italia., che descrive le norme di svolgimento dell'attività didattica.

## **3. RILASCIO CERTIFICAZIONE SCUOLA**

La certificazione per la classe richiesta é rilasciata a cura dell'Ae.C.I., sulla base della documentazione prodotta, di cui al successivo articolo 4. E' facoltà dell'Ae.C.I. di verificare la rispondenza delle caratteristiche della scuola a quelle previste dal presente regolamento ed in aderenza al Regolamento Tecnico Operativo della Scuola Volo da diporto o sportivo con apparecchi privi di motore (regolamento tipo) autorizzato da Aero Club d'Italia, eventualmente per mezzo di una visita ispettiva.

## **4. AUTORIZZAZIONE AD OPERARE**

Per ottenere dall'Ae.C.I. l'autorizzazione ad operare, l'Ente Federato od aggregato deve presentare la documentazione appresso descritta:

a. domanda di certificazione, secondo il modello predisposto dall'Ae.C.I., che conterrà, tra l'altro, la dichiarazione attestante che i campi di volo che si utilizzeranno sono idonei all'attività didattica, ai sensi di legge e del presente

regolamento.

La scuola, al fine di soddisfare le proprie esigenze didattiche e formative, è comunque abilitata ad operare in qualsivoglia sito idoneo.

b. la scheda tecnica della scuola, modello ST/vl;

c. copia dell'autorizzazione rilasciata dall'E.N.A.C. se l'attività dovesse svolgersi all'interno di uno spazio aereo controllato;

d. il regolamento didattico;

## **5. DURATA DELLA CERTIFICAZIONE**

La certificazione della scuola non ha scadenza, salvo revoca, rinuncia o perdita della qualifica di Ae.C. Federato o Ente Aggregato.

Eventuali variazioni alla documentazione presentata dovranno essere comunicate tempestivamente all'Ae.C.I. con le medesime norme di cui al precedente art. 4.

Le variazioni s'intendono accettate qualora l'Ae.C.I., nei 15 giorni successivi alla ricezione, non abbia espresso parere contrario.

## **6. ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE**

Una scuola certificata per una classe potrà estendere ad altra classe la propria certificazione, integrando la documentazione già presentata con quella prevista per la nuova classe richiesta.

## **7. SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE**

Nel caso intervengano condizioni che renderanno non più idonea la scuola allo svolgimento dell'attività didattica, per gravi infrazioni alle norme del volo, didattiche o inerenti alla sicurezza, l'Ae.C.I. provvederà alla sospensione od alla revoca della certificazione scuola.

## **8. COMUNICAZIONE INCONVENIENTI**

Ogni scuola è tenuta a comunicare entro tre giorni all'Ae.C.I. ogni inconveniente o incidente di volo verificatosi.

## CAPITOLO “C”

### PROGRAMMI DIDATTICI

#### **1. Rilascio attestato di deltaplano e parapendio**

Il pilota di deltaplano o parapendio deve essere in grado di svolgere in autonomia l'attività prevista per il rilascio attestato VDS/VL:

- con apparecchi basici che l'istruttore ritenga idonei all'attività didattica,
  - a. con deltaplano adeguato all'attività didattica per prestazioni, stabilità e maneggevolezza;
  - b. parapendio che l'istruttore ritenga idoneo alla didattica, omologato EN “A” o “B” o in classe equivalente con omologazione di altro tipo;
- anche in siti diversi da quelli abituali della Scuola.

La Scuola per effettuare attività didattica dovrà rispettare i seguenti parametri operativi minimi :

- per la presentazione degli allievi all'esame devono trascorrere almeno 2 mesi dal loro inserimento in un corso autorizzato;
- rilasciare all'allievo, per la compilazione, lo statino dell'attività didattica svolta;
- svolgere l'attività didattica secondo quanto previsto dal syllabus delle missioni di volo che sarà approvato dall'Aero Club d'Italia;
- lo svolgimento dell'attività didattica si dovrà effettuare, a giudizio dell'istruttore, in condizioni meteo e ambientali tali da garantire la sicurezza dei voli.

#### • **Attività teorica :**

**33 ore** d'insegnamento teorico delle seguenti materie così suddivise:

- introduzione all'attività con il deltaplano e/o il parapendio 2 h
- legislazione aeronautica, elementi di navigazione e fonia 3 h;
- aerodinamica 5 h;
- meteorologia ed aerologia 6 h;
- strumenti 2 h;
- tecnica di pilotaggio 4 h;
- tecnologia e prestazioni degli apparecchi 2 h;
- sicurezza 5 h;
- esame delle zone di volo (terreno), operazioni ed atterraggi emergenza 2 h;
- cenni di pronto soccorso 2 h.

Nel dettaglio ogni materia dovrà trattare i seguenti argomenti:

### Introduzione all'attività con il deltaplano e/o il parapendio

- Presentazione staff della scuola
- Organizzazione della scuola
- Notizie riguardanti lo svolgimento del corso
- Notizie riguardanti la documentazione necessaria al conseguimento dell'attestato (visita medica, Nulla Osta, ecc...)
- Storia e possibilità del volo
- Che cos'è il deltaplano
- Che cos'è il parapendio

### Legislazione aeronautica, elementi di navigazione e fonia

- Suddivisione degli spazi aerei, zone vietate
- Circolazione e navigazione aeronautica
- Cenni di fonia aeronautica
- Responsabilità e notifica incidenti
- Cenni sul codice della navigazione
- Legge istitutiva del volo da diporto o sportivo e DPR applicativi
- Regole generali per il volo da diporto sportivo

### Aerodinamica

- Cenni sulle grandezze vettoriali, loro composizione e scomposizione
- Principi di dinamica dei fluidi
- Principi del sostentamento
- Portanza, resistenza e peso
- Profili alari
- Diagrammi CP, CR, polari
- Concetto di efficienza
- Lo stallo
- Scomposizione delle forze in volo
- Fattore di carico
- Stabilità
- Diagramma delle velocità

### Meteorologia ed aerologia

- Cenni sulla meteorologia generale
- Dinamica delle masse d'aria nell'atmosfera
- Circolazione dell'aria in regime di alta e bassa pressione
- Riscaldamento dell'aria e temperatura, gradiente termico, inversione termica, curva di stato.
- Pressione atmosferica, gradiente barico verticale ed orizzontale
- Umidità dell'aria, passaggi di stato del vapore acqueo presente

nell'atmosfera

- Stabilità ed instabilità dell'aria, confronto adiabatiche secche e sature con le curve di stato
- Tipi di nubi
- Fronti
- Situazioni meteorologiche caratterizzate dalla presenza delle Alpi ed Appennini

### Strumenti

- Descrizione di funzionamento ed uso dei seguenti strumenti
- Altimetro
- Variometro
- Anemometro
- Bussola
- GPS

### Tecnica di pilotaggio

- Tecniche e superfici di decollo ed atterraggio
- Effetto dei comandi
- Incidenze caratteristiche e controllo della velocità
- Traiettorie caratteristiche
- Stabilità longitudinale e trasversale
- Stallo e rimessa
- Tecniche di virata
- Tecnica di veleggiamento elementare
- Tecnica e circuiti di avvicinamento e di atterraggio
- Effetti del gradiente del vento sulla sicurezza delle manovre
- Operazioni e atterraggi emergenza

### Tecnologia e prestazioni degli apparecchi

- Caratteristiche dei materiali e tecniche costruttive
- Limiti operativi
- Carico alare e sollecitazione del materiale
- Corretto rimessaggio e manutenzione dell'attrezzatura
- Fattori che influenzano l'affidabilità dei materiali

### Sicurezza

- Norme di precedenza e sorpasso
- Controlli pre-volo, in volo, post-volo
- Sicurezza del volo : concetti generali, norme comportamentali, cenni sulla psicofisiologia del volo
- Sicurezza delle manovre
- Assetti e configurazioni inusuali, il volo in condizioni critiche
- Utilizzo paracadute di soccorso e sua manutenzione

- Manovre di emergenza e recupero da configurazioni inusuali

## Cenni di pronto soccorso

### • **Attività pratica :**

- Non meno di 16 ore di attività pratica comprensiva di campo scuola ed almeno 30 voli alti dell'allievo da solista;
- Non meno di 5 ore di volo dell'allievo da solista;
- Utilizzo per lo stesso allievo di almeno tre siti di volo diversi, di cui almeno uno si raccomanda sia un campo ove si svolgano le sessioni d'esame per il rilascio dell'attestato;
- Almeno due voli didattici dell'allievo in biposto con l'istruttore, di cui uno prima del primo volo alto da solista.

## **2. Corsi di perfezionamento**

Le scuole di volo potranno istituire, per i piloti che sono già in possesso di attestato, specifici corsi di perfezionamento delle tecniche di pilotaggio, con lo scopo di migliorare ed approfondire le tecniche di controllo e pilotaggio dei mezzi.

Le ore d'addestramento effettuate per tali attività istruzionali potranno essere riconosciute, a discrezione del Direttore della scuola presso la quale sarà tenuto il corso, ai fini del corso per il conseguimento dell'abilitazione al trasporto del passeggero dalla scuola che svolge il corso per il biposto.

Per quanto riguarda il corso di perfezionamento riguardante le configurazioni inusuali del parapendio, la scuola dovrà svolgere l'attività addestrativa obbligatoriamente su specchio d'acqua di adeguate dimensioni, alla presenza di una imbarcazione a motore, con almeno due persone a bordo, adibita per l'eventuale recupero di piloti ammarati.

Ogni allievo dovrà indossare un giubbotto salvagente autogonfiabile.

Per tutti gli apparecchi, le manovre dovranno essere svolte ad una quota tale da garantire lo svolgimento delle stesse in sicurezza.

L'Aero Club d'Italia organizza corsi di qualificazione per istruttori riguardanti le configurazioni inusuali del parapendio.

I corsi di perfezionamento riguardanti gli assetti inusuali col parapendio sono tenuti dai soli istruttori che hanno tale qualifica.

La scuola per effettuare attività didattica di perfezionamento dovrà rispettare i seguenti parametri operativi minimi:

### **- Attività teorica:**

Adeguate lezioni di teoria, finalizzate all'approfondimento delle materie oggetto del corso di perfezionamento istituito, quali: meteorologia

generale e microclimi nel caso di corsi di perfezionamento finalizzati ai voli di distanza; tecniche di pilotaggio avanzate nel caso di corsi di perfezionamento finalizzati alla simulazione delle configurazioni inusuali, ecc..

**- Attività pratica:**

Adeguate esercitazioni finalizzate al perfezionamento delle tecniche di pilotaggio.

La scuola dovrà svolgere l'attività didattica di cui sopra con gradualità, personalizzando l'addestramento secondo le esigenze degli allievi, con la finalità di perseguire gli obiettivi didattici.

**3. Rilascio abilitazione al trasporto del passeggero**

Il pilota può accedere al corso per il conseguimento dell'abilitazione al volo con il passeggero solo se già in possesso dell'attestato da almeno un anno. Al termine dell'addestramento per il conseguimento dell'abilitazione al trasporto del passeggero, il candidato dovrà essere in grado di svolgere in sicurezza ed autonomia l'attività di volo prevista dagli attuali standard di esame per il conseguimento della relativa abilitazione nelle seguenti condizioni ambientali :

- in condizioni meteorologiche adatte al volo con il passeggero non abituato al volo;

- in un sito il cui l'atterraggio risulti desueto e/o di dimensioni ridotte;

La Scuola, per effettuare attività didattica in biposto, dovrà rispettare i seguenti parametri operativi minimi:

- Attività teorica :

5 h d'insegnamento teorico delle seguenti materie così suddivise:

- 1 h normativa e regimi assicurativi relativi al biposto, in particolare la responsabilità nella conduzione del mezzo biposto;

- 1h, sicurezza del volo in biposto con tutti gli elementi che concorrono alla sicurezza, come valutazioni pre-decollo, regolazione e controllo imbraco passeggero, abbigliamento personale del passeggero, aggancio in sequenza prima del pilota e poi del passeggero all'ala, condotta del mezzo in turbolenza e nel caso di configurazioni inusuali, omologazione del biposto, ecc.;

- 2h, attrezzatura biposto;

- 1h, aspetti di comunicazione con il passeggero, in funzione dell'esperienza di volo dello stesso: il briefing pre e post volo, il piano di volo in funzione del passeggero, la necessità di saper intuire durante il volo lo stato emotivo del passeggero dandogli, se necessarie, spiegazioni dettagliate su quanto si sta facendo o si sta per fare;

- Attività pratica:

- Per la presentazione degli allievi all'esame devono trascorrere almeno

4 mesi dall'inserimento nel corso

- non meno di 30 ore complessive dell'allievo come responsabile ai comandi del mezzo della classe per la quale si richiede l'abilitazione al trasporto del passeggero. A discrezione della Scuola, potranno essere considerate come ore d'addestramento già effettuate, quelle trascritte sul libretto di volo e riferite a corsi di perfezionamento.
  - non meno di 2 voli in biposto dell'allievo come passeggero con l'istruttore ai comandi
  - non meno di 10 voli in biposto dell'allievo ai comandi di cui almeno 3 con l'istruttore, gli altri possono essere effettuati con pilota abilitato al biposto purché inserito nel modello ST della scuola in qualità di aiutante
- La scuola dovrà svolgere attività didattica in biposto con gradualità e laddove necessario personalizzando l'addestramento secondo le esigenze degli allievi, con la finalità di perseguire gli obiettivi didattici standardizzati di seguito elencati.

#### **4. Apparecchi e materiali:**

Le dotazioni di apparecchi, materiali e di sicurezza devono essere conformi a quanto previsto nel Regolamento Tecnico Operativo della Scuola Volo da diporto o sportivo con apparecchi privi di motore (regolamento tipo) autorizzato da Aero Club d'Italia.

Le scuole di Volo Libero dovranno dotarsi di materiali per la didattica che, oltre a rispondere ai requisiti di seguito elencati, dovranno essere non obsoleti, periodicamente controllati ed essere adatti alla taglia ed al peso degli allievi.

**Per effettuare scuola di deltaplano l'attrezzatura dovrà almeno essere composta da:**

1. deltaplano basico
2. definizione: deltaplano idonei all'attività istruzionale per prestazioni, stabilità e maneggevolezza;
3. imbraco munito di moschettoni in acciaio (resistenza minima 4000 Kg)
- sono vietati i doppi moschettoni.
4. paracadute di soccorso specifico per deltaplano;
5. ruote sulla barra del deltaplano con diametro minimo 15 cm.;
6. casco idoneo
7. deltaplano per voli biposto con relativa emergenza biposto

**Per effettuare scuola di parapendio l'attrezzatura dovrà almeno essere composta da :**

1. parapendio basico
- definizione: parapendio che l'istruttore ritenga idoneo alla didattica, omologato EN "A" o "B" o in classe equivalente con

- omologazione di altro tipo;
2. imbraco con protezione dorsale e compatibile con l'omologazione della vela.
  3. paracadute di soccorso adeguato al peso del pilota; sono vietate quelle da deltaplano adattate
  4. casco idoneo
  5. parapendio biposto omologato con relativa emergenza biposto
  6. cassetta di pronto soccorso.

## **Capitolo D**

### **VERIFICA DELLA IDONEITA'**

#### Art.1 ORGANI PREPOSTI ALLA VERIFICA DELLA IDONEITA' PSICO-FISICA E TEORICO-PRATICA

Sono preposti alla verifica della idoneità psico-fisica ed addestrativa:

Il Direttore Generale dell'AeCI;

La Commissione di Valutazione Idoneità;

Il Consiglio Federale.

La Commissione di Valutazione Idoneità è nominata dal Consiglio Federale ed è composta da un Presidente e da due Istruttori-Esaminatori VDS. La Commissione rimane in carica per quattro anni.

#### Art. 2 - ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA' PSICO-FISICA DEL PILOTA

Nei casi previsti dall'Art. 3 comma 4 DPR 9/7/2010 N° 133, qualora la condotta del pilota responsabile sia tale da ingenerare dubbi sulla persistenza della sua idoneità psico-fisica, il Direttore Generale dell'AeCI, ricevuta la segnalazione, ne informa il pilota responsabile e la Commissione di Valutazione Idoneità. Il Direttore Generale ha facoltà di sospendere, in via cautelare, l'attestato di idoneità al pilotaggio.

Il pilota responsabile può depositare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma che precede, documenti e memorie scritte, indicare testimoni, nonché chiedere di essere sentito personalmente o a mezzo di procuratore.

La Commissione acquisisce senza indugio le memorie scritte di cui al comma che precede nonché tutti i dati necessari all'accertamento ed alla valutazione della condotta. Procedo alla eventuale audizione personale del pilota responsabile e dei testimoni. All'audizione dei testimoni ha diritto di assistere il pilota anche a mezzo di procuratore.

La Commissione, valutati tutti i dati raccolti, dispone l'archiviazione della procedura oppure propone al Consiglio Federale la necessità di rinviare il pilota a visita medica presso una struttura sanitaria tra quelle di cui all'Art. 13 DPR 9/7/2010 n°133.

Il Consiglio Federale, valutati gli atti e i documenti e, ove ritenuto necessario, sentito nuovamente l'incolpato, delibera, l'archiviazione della procedura ovvero dispone il rinvio a visita medica del pilota scegliendo la struttura sanitaria tra quelle di cui all'Art. 13 DPR 9/7/2010 n°133 ed al legando copia degli atti del procedimento.

Il procedimento di rinvio del pilota a visita medica dovrà concludersi entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

L' AeCI comunica al pilota la decisione della Commissione o del Consiglio Federale, che conclude il procedimento.

### Art. 3 - ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA' TEORICO-PRATICA DEL PILOTA

Qualora il pilota responsabile disattenda le prescrizioni di cui all'Art. 3 co. 1 DPR 9/7/2010 n°133, adottando una condotta di volo che metta a repentaglio la sua e l'altrui incolumità e, pertanto, tale da ingenerare dubbi sulla persistenza della idoneità teorico–pratica di cui agli Artt. 15 e seguenti. DPR 9/7/2010 N°133, il Direttore Generale dell'AeCI, ricevuta la segnalazione, informa il pilota e la Commissione di Valutazione Idoneità della presunta violazione.

Il pilota responsabile può depositare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma che precede, documenti e memorie scritte, indicare testimoni, nonché chiedere di essere sentito personalmente o a mezzo di procuratore.

La Commissione acquisisce senza indugio le memorie scritte di cui al comma che precede, nonché tutti i dati necessari all'accertamento ed alla valutazione della condotta; procede alla eventuale audizione personale del pilota e dei testimoni. All'audizione dei testimoni ha diritto di assistere il pilota anche a mezzo di procuratore.

La Commissione, valutati tutti i dati raccolti, può:

disporre l'archiviazione della procedura formulando, ove ritenuto, nei confronti del pilota un richiamo scritto;

proporre al Consiglio Federale la necessità di rinviare il pilota ad un corso formativo di durata non inferiore a mesi tre presso una Scuola certificata designata, indicando il programma teorico – pratico del predetto corso. Nei casi di particolare gravità propone che il pilota debba seguire un corso formativo di

durata non inferiore a mesi sei e che, nuovamente, sostenga l'accertamento previsto dal presente regolamento.

Il Consiglio Federale, valutati gli atti e i documenti e, ove ritenuto necessario, sentito nuovamente l'incolpato, delibera, l'archiviazione della procedura ovvero dispone l'invio del pilota ad un corso formativo presso una Scuola certificata, indicando il programma teorico – pratico del predetto corso e sospende in via cautelare l'attestato di idoneità al pilotaggio. Nei casi di particolare gravità dispone che il corso formativo sia di durata non inferiore a mesi sei e che il pilota sostenga nuovamente l'accertamento previsto dal presente regolamento e sospende in via cautelare l'attestato di idoneità al pilotaggio.

Il procedimento del rinvio del pilota ad un corso formativo, dovrà concludersi entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

La sospensione è revocata dal Direttore Generale di AeCI su attestazione della Scuola di positivo superamento del corso teorico pratico di idoneità al pilotaggio ovvero al superamento dell'accertamento del presente regolamento.

La sospensione e la relativa revoca sono registrate dall'Aero Club d'Italia e sono parte integrante dei dati personali relativi al Pilota VDS.

#### Art. 4- SOSPENSIONE DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE VDS /VL

La sospensione di cui all'Art. 18 co. 5 DPR 9/7/2010 n°133 viene tempestivamente comunicata all'interessato dal Direttore Generale dell'AECI. Il provvedimento è revocato dal Direttore Generale dell'AeCI all'ottemperamento degli obblighi di cui al precedente comma.

L'Aero Club d'Italia ha, inoltre, facoltà di sospendere, per un periodo massimo di mesi sei, l'attestato di idoneità di Istruttore VDS/VL nel caso di accertata irregolarità nell'espletamento delle proprie funzioni, ovvero nel caso di cui all'Art. 3 co.4 DPR 9/7/2010 N°133. Nei casi di particolar e gravità l'Istruttore VDS/VL interessato potrà riottenere l'attestato di idoneità solo a seguito di verifica effettuata da un Istruttore-Esaminatore VDS/VL designato dall'AeCI.

#### Art. 5 – DICHIARAZIONI MENDACI

La procedura di cui all'art. 4 si applica anche nei casi in cui risulti verosimile che il pilota abbia reso dichiarazioni mendaci in merito allo svolgimento dell'attività di volo richiesta per il conseguimento delle abilitazioni e delle qualifiche previste dal DPR 133/2010.